

N. 1318/18 SENT  
N. 2065/18 R.A.C.  
N. 5831/18 CRON  
N. \_\_\_\_\_ REP

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta la n. 2065/2018

Giulia Franco legale rappresentante della società Giulia Franco di Frosinone, elettivamente domiciliata in Frosinone presso la Cancelleria dell' Intestato ufficio, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Iacovacci con studio in Latina via Cicerone, giusta delega a margine del ricorso introduttivo .

- attore -

CONTRO

Prefettura di Lucca in persona del Prefetto p.t. ;

-convenuta-

CONCLUSIONI

Parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi da intendersi qui integralmente trascritte, chiedendone l' integrale accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 047 20180006247989000

emessa dall' Agenzia delle Entrate Frosinone relativa ad un asserito mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui al dettaglio degli addebiti.

A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica del titolo esecutivo ; per mancata determinazione dell' importo della sanzione, per notifica via PEC, per applicazione degli interessi al tasso usurario e per illegittima applicazione della sanzione. Si costituiva in giudizio per la Prefettura di Lucca , depositando comparsa di costituzione e risposta , chiedendo dichiararsi l' inammissibilità della domanda per mancata notifica dell' atto di citazione all' Avvocatura generale dello Stato, nel merito eccepiva l' infondatezza dei motivi di opposizione .

All'udienza del 29.11.2018 verificata la regolarità del contraddittorio , il Giudice ritenuta la causa documentalmente provata la tratteneva in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va rigetta l' eccezione di inammissibilità della domanda per mancata notifica della citazione all' Avvocatura dello Stato. Chi scrive ritiene corretta la vocatio in ius atteso che parte attrice contesta la mancata notifica dell'ordinanza emessa dall' Ente territoriale convenuto, Prefettura di Lucca. Si ritiene pertanto che la legittimazione passiva spetti all' autorità amministrativa, dotata di autonomia funzionale, che in concreto avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell' ordinanza Prefettizia.

L' opposizione è fondata e pertanto va accolta. In particolare va accolto il primo motivo di opposizione ossia per omessa notifica del titolo esecutivo. Sul punto va precisato che in materia di sanzioni amministrative per violazione al cds , il

verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario né mediante ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace, né mediante ricorso amministrativo davanti al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando così la successiva cartella esattoriale, fondata sul verbale medesimo, chi scrive ritiene fondate le censure mosse dall'opponente. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che la sanzione amministrativa da cui deriva la cartella opposta è stata oggetto di impugnazione conclusasi con la sentenza del GDP di Firenze n. 4810/15 emessa in data

16.06.2015, e mai notificata in forma esecutiva come previsto dall'art. 479 cpc, prima della notifica della cartella esattoriale. Stante il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, superflua appare la valutazione degli ulteriori profili di censura dedotti dall'opponente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di Pace, dott.ssa Giulia Franco, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso promosso in persona del legale rappresentante, annulla la cartella impugnata. Condanna la convenuta Prefettura di Lucca in persona del Prefetto p.t. al pagamento delle spese di lite, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 250,00 di cui € 43,00 per spese oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge Spese compensate.

Frosinone, li 29.11.2018

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE  
DEPOSITATO  
29 NOV 2018  
IL CANCELLIERI

Il Giudice di Pace  
*[Handwritten Signature]*

*Vi informo che concesso della  
selezione sul terreno indicato  
nella richiesta di concessione  
di concessione*

*[Handwritten Signature]*  
IL GIUDICE DI PACE  
Dessa Gi. Franco

IL CANCELLIERI  
10 GEN. 2019  
GIUDICE DI PACE DI FROSINONE  
DEPOSITATO

ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE IN SENTENZA

RG N° 2065/2018; DR. FRANCO; SENT. N° 1318/18

PER:

CONTRO: PREFETTURA LUCCA

Il sottoscritto Avv. Roberto Iacovacci m.g. di difensore di  
m.g. nel giudizio in epigrafe indicato del Sinto  
con SENT° 1318/18

PREMESSO CHE

nelle SENT° 1318/18 il GdP afferma che "le sanzioni  
amministrative da cui deriva la cartella opposta è stata  
appello di impugnazione conclusa con sentenza del GdP  
di Firenze n° 4810/15 emessa in data 16/06/15" ANCHE  
LA CORRETTA SENTENZA DEL GdP DI LUCCA N° 505/16  
emessa in data 05/05/16.

CHIEDE CHE

il mio GdP ordini, in camera di consiglio, senza fissazione  
di udienza, voglia provvedere alla correzione delle SENT° N°  
1318 nel senso indicato come in premessa -

FR. 10/01/19

Avv. Roberto Iacovacci

